



W. S. S. S. S.
L. M. M. M.
TRIBUNALE DI S. MARIA C.V..

Sez. Lavoro.

RICORSO EX ARTT. 414 E SS. C.P.C.

CON ISTANZA CAUTELARE IN CORSO DI CAUSA EX ARTT. 700

E 669 QUATER C.P.C.

CON RICHIESTA DI AUTORIZZAZIONE ALLA NOTIFICA NEI

CONFRONTI DEI LITISCONSORTI AI SENSI E PER GLI EFFETTI

DELL'ART. 151 C.P.C..

PER

RUGGERO VALENTINO nato a Piedimonte Matese il 23/04/1977 e

residente in Dragoni, Rione degli Angeli, C.F. VLNRGR77D23G596R,

rappresentato e difeso dall'Avv. Renato Licciardi, C.F. LCCRNT69E02

Z112G, presso il quale elettivamente domiciliato in Teano, Viale S. Reparata

n.24, giusta mandato a margine del presente atto

Ai sensi e per gli effetti degli artt. 133,134 e 176 c.p.c., come novellati
dalla Legge 80/2005, si chiede espressamente di voler ricevere le notifiche
dei provvedimenti resi fuori udienza a mezzo fax al n. 0823 657634 o
all'indirizzo P.E.C. renato.licciardi@avvocatismcv.it

ricorrente

CONTRO

- = **MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E**
- = **DELLA RICERCA**, in persona del L. R. p. t., C.F. 80185250588;

- = **UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA CAMPANIA**, in persona del L.
R. p. t., C. F. 80039860632;

- = **AMBITO TERRITORIALE PROVINCIALE DI CASERTA**, in persona del L. R.
p. t., C.F. 80100690611;

Studio Legale
AVV. RENATO LICCIARDI
Viale S. Reparata, 24
81057 - TEANO - (Caserta)
Tel/Fax 0823-657634 Cell.339/5309745
E-mail: avvocato.r.licciardi@alice.it
P.E.C.: renato.licciardi@avvocatismcv.it
Riceve: Lun-Merc-Ven Ore: 16 - 19

MANDATO

AVV. RENATO LICCIARDI
Informato ai sensi dell'art. 4, 3°
co., del D. Lgs. N.28/2010 della
possibilità di ricorrere al procedi-
mento di mediazione ivi previsto
e dei benefici fiscali di cui agli
artt. 17 e 20 del medesimo decre-
to, come da atto allegato,
Vi nomino a rappresentarmi e
difendermi nel giudizio di cui
al presente atto, in tutte le sue
fasi e gradi, fino alla sua
completa definizione. Vi con-
ferisco all'uopo tutte le facol-
tà di legge, comprese quelle
transigere, conciliare, riscuo-
tere e quietanzare, estinguere
e rinunziare, promuovere azio-
ne esecutiva, Ricorso di falli-
mento e desistenza, nominare
altri procuratori, avendo per
rato e fermo il Vs. operato.
Vi autorizzo al trattamento dei
miei dati sensibili.

Eleggo domicilio presso il Vs.
Studio in Teano, Viale S. Reparata
n.24.

F.to *Renato Licciardi*

Per autentica
AVV. RENATO LICCIARDI

(resistenti)

Tutti domiciliati, ex lege, presso l'Avvocatura dello Stato competente per territorio con sede in Napoli, alla Via Armando Diaz n.11.

E NEI CONFRONTI

Di tutti i docenti della classe di concorso A033 che potrebbero subire effetti negativi dall'assunzione in servizio o dall'inserimento nella graduatoria di merito ad esaurimento del Dott. Ruggero Valentino.

Oggetto: riconoscimento del diritto del Dott. Ruggero Valentino all'assunzione, con contratto a tempo indeterminato, nel comparto scuola per la classe di concorso A033 o, quantomeno, ed in subordine, all'inserimento nella relativa graduatoria di merito ad esaurimento quale vincitore del concorso del 2012.

FATTO E DIRITTO.

- a) Il Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, Dipartimento dell'Istruzione, Direzione Generale per il personale scolastico con Decreto n.82 del 24/09/2012 indiceva, su base regionale, concorsi, per titoli ed esami, finalizzati alla copertura di 11.542 posti a cattedre per il personale docente nelle scuole dell'infanzia, primaria, secondaria di I e II grado;
- b) Rispetto al concorso indetto il Dott. Ruggero Valentino trasmetteva domanda di partecipazione per la classe di concorso A033, Educazione Tecnica, contrassegnando, nello spazio all'uopo destinato, quale titolo di riserva e preferenziale, lo stato di invalidità civile riconosciuto e certificato dalla commissione medica di verifica dell'Inps di Caserta con verbale n. 118527 del 14/09/2009 e successivamente confermato dal Tribunale di S. Maria C.V. – Sez. Lavoro e Previdenza – con sentenza n.2644/2015, riconoscendo lo stato invalidante nella misura del 67%;
- c) Sta di fatto che il ricorrente sosteneva le prove scritte, pratiche ed orali superandole con il voto finale di ventotto, per la prova scritta, e ventinove, per la prova orale;
- d) Con comunicazione datata e trasmessa con posta elettronica certificata del 31/07/2013

il Direttore Generale dell'Ufficio Scolastico Regionale per la Campania richiedeva al Dott. Ruggero Valentino che, stante il superamento della prova orale relativa al concorso per la classe A033 – Ed. Tecnica nella scuola media – inviasse i titoli dichiarati nella domanda di partecipazione e non documentabili con autocertificazioni o dichiarazioni sostitutive entro il termine di giorni quindici dalla ricezione della presente;

- e) Trasmessi i titoli, con decreto del 08/08/2013, Prot. N. AOODRCA6251/55, comunicato con raccomandata R.R. N. 14752445439-5, la Direzione Generale dell'Ufficio Scolastico Regionale per la Campania DECRETA che il candidato Ruggero Valentino è ESCLUSO dal concorso indetto con D.D.G. n. 82 del 24 settembre 2012 perché i titoli dichiarati non consentono l'accesso alla classe di concorso richiesta in quanto conseguiti in data posteriore rispetto a quanto previsto dal citato art. 2 del bando.

Contrariamente al contenuto dei provvedimenti assunti dall'Ufficio Scolastico Regionale per la Campania risulta indubbio il diritto soggettivo in capo al ricorrente all'assunzione in servizio con contratto individuale di lavoro a tempo indeterminato del comparto scuola e, ciò, oltre che per il superamento del concorso del 2012 anche per il possesso del titolo di riserva e preferenziale rappresentato dal suo certificato stato invalidante, per le argomentazioni di seguito esposte.

Come si è avuto modo di anticipare il ricorrente inoltrava domanda di partecipazione al concorso, per titoli ed esami, su base regionale, finalizzati alla copertura di 11.542 posti a cattedre per il personale docente nelle scuole dell'infanzia, primaria, secondaria di I e II grado indetto dal Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, Dipartimento dell'Istruzione, Direzione Generale per il personale scolastico con Decreto n.82 del

24/09/2012.

L'art. 2 del predetto bando statuiva tra l'altro che la partecipazione al concorso era consentita purché i candidati avessero conseguito il titolo di laurea entro l'anno 2002. L'ammissione all'espletamento della fase concorsuale era fatta con riserva, pertanto, in quanto l'Ufficio Scolastico Regionale competente provvedeva alla verifica del possesso dei requisiti di ammissione dichiarati nella domanda dopo il superamento della prova preselettiva di cui all'art.5 del bando stesso. Per cui nel riscontro della carenza dei medesimi veniva disposta l'esclusione immediata dei candidati.

La pronunciata esclusione di un gran numero di candidati per aver conseguito il titolo di laurea successivamente l'arco temporale fissato nel predetto art.2, ma, comunque, prima della scadenza del termine previsto per la presentazione della domanda di partecipazione induceva taluni ad una verifica giudiziale sulla legittimità della predetta normativa e di conseguenza dell'operato dell'amministrazione.

Le pronunce succedutesi hanno avuto modo di affermare principi di rilievo che hanno mitigato la disposizione contenuta nel suddetto art. 2 palesandone la sua manifesta illegittimità.

Meritano di essere attenzionate, a tal proposito, due sentenze in tal senso, che hanno espresso orientamento univoco, Consiglio di Stato n.105/15 e T. A. R. Lazio n.11078/13, cui si sono conformate altre realtà geografiche giudiziarie .

Il contenuto delle predette pronunce mette in rilievo, innanzitutto, l'omessa attualizzazione ed aggiornamento al 2012 della clausola di salvaguardia contenuta nell'art.2, comma 2, del D.M. 460/1998, strutturata per un concorso svolto un decennio prima rispetto a quello indetto nel 2012, allorquando è stata trasposta.

Per cui l'amministrazione all'atto di recepire la normativa nel bando di gara pubblicato

nel 2012 avrebbe dovuto attualizzarla elaborando una disposizione che consentisse, quantomeno, la partecipazione di tutti coloro che avessero conseguito il titolo di laurea idoneo entro la data fissata per la presentazione della domanda di partecipazione alla procedura selettiva.

Contrariamente si è praticata una ingiustificata disparità di trattamento tra coloro che avevano conseguito il titolo entro l'anno accademico 2002-2003 e coloro che hanno conseguito identico titolo negli anni accademici successivi, ma, comunque, entro la scadenza del termine per la presentazione della domanda di partecipazione al concorso.

Proprio questo anacronismo, questa omessa attualizzazione della disposizione recepita la rende palesemente illegittima in quanto affetta oltre che da violazione di legge relativamente alla disciplina contenuta nelle norme di rango primario e secondario, da irragionevolezza, illogicità e disparità di trattamento.

Il conflitto tra norme di rango diverso è manifesto e si materializza laddove la clausola di salvaguardia prevista dal D.M. n.460/98, art. 2 co. 2, era stata strutturata sul primo concorso a cattedre, da indire con cadenza triennale, come previsto dalla normativa vigente in materia, non sicuramente su quello indetto un decennio dopo. Per cui era precipuo compito dell'amministrazione di attualizzare quella disposizione all'atto del suo recepimento nel bando del concorso del 2012, fugando qualsiasi profilo di illegittimità che si è inevitabilmente originato.

Da ciò discende la pronunciata illegittimità dell'art.2 del bando nella parte in cui non consentiva la partecipazione alla prova selettiva di candidati che avessero acquisito il titolo di laurea successivamente l'anno accademico 2002-2003 ma entro il termine di scadenza per la presentazione della domanda di partecipazione al concorso.

Vi è addirittura una presa d'atto della stessa amministrazione laddove, su parere

preventivo dell'avvocatura generale dello stato, si uniforma al contenuto delle pronunce giudiziali, che si susseguono, riconoscendo la illegittimità dell'art.2 del bando che aveva provocato la predetta esclusione di un numero considerevole di candidati che avevano conseguito il titolo di laurea successivamente l'arco temporale riportato nel bando stesso.

Il rimarcato quanto pronunciato profilo patologico della normativa contestata del bando non va ad incidere sulla sola posizione del singolo candidato ma, bensì, investe la generalità dei partecipanti che versano in quella situazione, al punto che, con la presa d'atto della sua illegittimità anche della pubblica amministrazione, la sua inapplicabilità, per le argomentazioni sopra esposte, acquista una valenza erga omnes e la disposizione incriminata viene ad essere tanquam non esset.

La dottrina e giurisprudenza (Cass. n.2734/98, T.A.R. Campania 3811/2012 ed altre) hanno avuto modo di ribadire che gli atti regolamentari e generali che si distinguono per il carattere di inscindibilità, ossia sono volti a dettare una disciplina valida per una platea generalizzata, una volta intervenuta una pronuncia di illegittimità la stessa è produttiva di una efficacia erga omnes. Nel senso che la disapplicazione della normativa contenuta non è limitata ai soli ricorrenti in un procedimento giudiziale ma, bensì, a tutti i soggetti concretamente destinatari di essi, ancorché rimasti inerti rispetto all'esercizio di una tutela giudiziale.

Siamo al cospetto di un'estensione soggettiva degli effetti della pronuncia giudiziale amministrativa che non soggiace ad alcun divieto soprattutto quando consente l'esplicazione di principi riconducibili all'imparzialità e buon andamento, di par condicio e favor participationis.

È nel quadro dei principi sopra delineati che va disaminata la posizione del ricorrente al fine di verificare se nel contesto della procedura concorsuale espletata abbia acquisito diritti soggettivi meritevoli di tutela.

Il ricorrente partecipa e supera sia la prova scritta che orale, del concorso del 2012, al punto che l'Ente richiede, come tappa del percorso conclusivo, il deposito dei titoli riportati all'interno della domanda di partecipazione.

Successivamente il deposito dei titoli viene comunicato il decreto di esclusione dal concorso motivato sul presupposto del conseguimento del titolo successivamente l'arco siderale riportato nell'art. 2 del bando, provvedimento manifestamente abnorme per le considerazioni giuridiche sopra esposte.

Il Dott. Valentino, contrariamente agli altri candidati che non vengono nemmeno ammessi alla partecipazione delle prove concorsuali, partecipa e supera sia gli scritti che gli orali materializzando quel diritto soggettivo all'assunzione nel comparto della scuola.

Prerogativa che non viene assolutamente minata dalla disposizione contenuta nel decantato art. 2 del bando, laddove è richiesta l'acquisizione del titolo di laurea entro l'anno accademico 2002-2003, in considerazione che le pronunce giurisprudenziali succedutesi hanno avuto modo di denotare la manifesta illegittimità della norma per le ragioni sopra delineate, con successiva presa di coscienza da parte dell'ente stesso.

La materializzazione del diritto soggettivo all'assunzione nel comparto scuola assume piena forma per effetto del possesso, così come riportato nella domanda di partecipazione, del titolo attestante il suo grado di invalidità.

Difatti la patologia neoplastica che lo ha colpito, come da documentazione allegata, ha determinato un riconoscimento dello stato invalidante attestato al 67% come riconosciuto dalla commissione medica dell'Inps e, successivamente, confermato, con sentenza n.2644/2015 pronunciata dal Tribunale di S. Maria C. V. – Sez. Lavoro e Previdenza – come provvedimento conclusivo di un procedimento di A.T.P..

Il possesso di questo stato patologico consente, e consentiva, al ricorrente di percorrere una strada preferenziale rappresentata dalla quota di riserva che la legge, L. 68/99 prevede per gli invalidi civili di essere direttamente assunti nelle quote a loro assegnate, senza dover sopportare gli effetti derivanti dalla collocazione nella graduatoria di merito ad esaurimento.

Addirittura la predetta normativa consente di poter opzionare la sede di lavoro più vicina al luogo di residenza.

Orbene dalle considerazioni svolte risulta indubbio il riconoscimento e l'esistenza del diritto del Dott. Valentino all'assunzione nell'organico del comparto scuola, in qualità di docente di Educazione Tecnica, per la compresenza di presupposti che ne legittimano, innegabilmente, il suo sorgere, che possono essere brevemente sintetizzati. *Superamento delle prove del concorso. Possesso dei titoli. Dichiarazione di palese illegittimità della norma contenuta nell'art. 2 del bando di concorso, aspetto patologico riconosciuto dallo stesso ente che ebbe ad emanare una circolare, su parere preventivo espresso in tal senso dall'Avvocatura Generale dello Stato, accettando le declaratoria giudiziarie di illegittimità della norma richiamata. Possesso del titolo attestante lo stato patologico ed invalidante dell'odierno ricorrente, nella percentuale del 67%, riconosciuto dalla commissione medica dell'Inps, successivamente confermata con pronuncia del tribunale di S. Maria C.V., che gli avrebbe consentito, se non si fossero adottati provvedimenti abnormi, non solo di poter accedere, nelle quote riservate, direttamente alla stipula del contratto d'assunzione, opzionando anche la facoltà di scegliere la sede lavorativa.*

Se l'amministrazione avesse ottemperato al preciso dovere di aggiornare quella norma di salvaguardia, nel rispetto dei principi di buon andamento e imparzialità che devono.

contraddistinguere l'azione della pubblica amministrazione, il Dott. Valentino non avrebbe

subito alcun effetto negativo di un potenziale provvedimento di esclusione in considerazione che, oltre al superamento delle prove concorsuali era in possesso, e li detiene tutt'ora, i titoli riportati nella domanda di partecipazione al concorso.

Le considerazioni svolte relativamente alla esistenza del diritto soggettivo del ricorrente ad essere assunto nel comparto della scuola valgono anche con riferimento alla collocazione del suo nominativo all'interno delle graduatorie di merito ad esaurimento.

La posizione degli aspiranti è divenuta di diritto soggettivo anche relativamente ad una pretesa (l'inserimento in graduatoria) i cui fatti costitutivi corrispondono ad un titolo conseguito nei modi di legge.

Si possono annoverare, al riguardo, precedenti giurisprudenziali che hanno tratteggiato le linee guida sintomatiche della circostanza che la collocazione nella graduatoria ad esaurimento rappresenta il traguardo finale e, pertanto, il possesso di un diritto ottenuto nei modi previsti dalla normativa vigente in materia (Cons. di Stato N.5794/14, Cass. Civ. sez. Un. 16756/14, TAR Lazio n.4337/14 ed altre).

Ciò detto, in data 26/06/2015, sulla scorta di quanto esposto, trasmetteva, tramite P.E.C. dallo scrivente studio legale, richiesta finalizzata all'ottemperanza dell'obbligo per l'amministrazione di procedere all'assunzione in servizio del Dott. Valentino stante tutti i presupposti richiesti dalla legge in merito, senza ricevere, ad oggi, replica alcuna da parte dell'amministrazione stessa.

2) Richiesta di risarcimento danni.

Il danno patito dall'odierno ricorrente è riconducibile all'illegittimo comportamento tenuto dalla pubblica amministrazione che, integralmente minando il diritto dello stesso all'assunzione nel comparto scuola per le motivazioni sopra espresse, ha annullato le sue aspettative professionali e, di conseguenza, economiche. Ergo certezze.

Il titolo acquisito dal Dott. Valentino nel rispetto delle indicazioni fornite dalla normativa è stato praticamente annullato da un copia incolla realizzato attraverso la trasposizione, sic et simpliciter, di una norma di salvaguardia emanata oltre dieci anni prima senza preoccuparsi di attualizzarla.

Non solo. Ma dopo la pronuncia giudiziale di illegittimità della stessa vi è una presa di coscienza della P. A. riconducibile ad un obbediente riconoscimento dello stato patologico che ha investito l'art. 2, co. 2, del bando di concorso.

Questi sono i presupposti che legittimano da un lato la pretesa risarcitoria del Dott. Valentino e dall'altro il riconoscimento e la quantificazione giudiziale del suo ammontare nei confini delle entità retributive dovute se il diritto dello stesso all'inquadramento nel comparto scuola fosse avvenuto in tempo debito, anche nella considerazione dei titoli posseduti e riportati nella domanda di partecipazione al concorso.

3)Fumus boni iuris e periculum in mora del provvedimento cautelare.

Le ragioni esposte al punto 1) della presente sono tali da palesare i presupposti necessari per la concessione di un provvedimento ex art. 700 c.p.c., anticipatorio degli effetti della pronuncia nel merito. **Proprio quella materializzazione del diritto del ricorrente** all'assunzione diretta nel comparto scuola sostanziatasi non solo con il superamento delle prove concorsuali ma, altresì, con l'essere portatore di un grave handicap, alla luce della normativa di cui alla legge n.68/99 e ss., rappresentano indiscutibili presupposti per una declaratoria in tal senso. Non solo. Ma la dichiarata, riconosciuta ed accettata illegittimità della norma contenuta nell'art. 2 del bando che avrebbe potuto rappresentare l'unico elemento preclusivo, rafforzano ed avvalorano, ulteriormente, la convinzione e considerazione del diritto soggettivo all'assunzione del Dott. Valentino quale docente di educazione tecnica.

Il Dott. Valentino, inoltre, in virtù del riconosciuto e certificato stato invalidante è portatore di un titolo preferenziale che gli consente, nelle quote riservate, oltre l'assunzione diretta la possibilità di poter scegliere la sede lavorativa. *Alla luce degli ultimi provvedimenti normativi che sono stati adottati nel comparto scuola, relativamente alla stabilizzazione dei docenti, inciderebbe negativamente sul diritto dell'istante, frustrandone qualsiasi possibilità di esercizio e realizzo, qualora non si adottasse un provvedimento interinale, pienamente legittimo nel caso di specie, che ne anticiperebbe gli effetti rispetto ai tempi occorrenti per una definizione, nel merito, del procedimento giudiziale. La concretizzazione del diritto dell'istante ad una specifica e legittima richiesta di assunzione non si è materializzata oggi ma, bensì, con il superamento delle prove concorsuali e della successiva declaratoria giudiziale di illegittimità dell'art.2 del bando di concorso che avrebbe potuto rappresentare l'unico elemento preclusivo all'esercizio del diritto stesso.*

Orbene quanto appena esposto denota, indubbiamente, l'esistenza e del periculum in mora che del fumus boni iuris per la concessione di un provvedimento ex art.700 c.p.c. che plasmi una legittima tutela anticipatoria del diritto del ricorrente all'assunzione diretta, a tempo indeterminato, senza dover sopportare gli effetti della collocazione nella graduatoria di merito, o, quantomeno, ed in via del tutto gradata, la sua collocazione nella graduatoria di merito ad esaurimento.

3)Giurisdizione Giudice Ordinario.

Una volta tratteggiate le linee guida da cui origina il diritto del ricorrente è doveroso soffermarsi, anche se concisamente, sulla tematica della giurisdizione del giudice ordinario sul petitum e causa petendi contenuti nel presente ricorso.

Il necessario corollario dell'attribuzione del caso giuridico alla cognizione del G. O. è rappresentato dall'acclarata esistenza in capo al Dott. Valentino del diritto soggettivo, così

come ampiamente argomentato al punto 1) della presente premessa, all'assunzione dello stesso quale docente di educazione tecnica o, quantomeno, la collocazione del suo nominativo nella graduatoria di merito ad esaurimento.

Senza voler essere ripetitivo preme solo rammentare, in questa sede, i presupposti che hanno contribuito al sorgere di quel diritto e, precisamente: 1) superamento delle prove concorsuali; 2) possesso del titolo di laurea; 3) possesso del titolo certificante il proprio stato invalidante e, quindi, titolo preferenziale nell'assunzione; 4) la pronunciata illegittimità dell'art. 2 del bando di concorso con una valenza erga omnes.

L'integrazione degli elementi suesposti contribuisce, superando la fase concorsuale, all'affermazione del diritto soggettivo all'assunzione nei confronti del Dott. Valentino, o, quantomeno, all'inserimento del suo nominativo nelle graduatorie ad esaurimento.

Questo ragionamento logico-giuridico è stato ampiamente supportato da una serie di pronunce giurisprudenziali intervallatesi nel tempo.

Cass. Civ., Sez. Un. N.21671/2013, ha chiarito che la controversia che trae origine dall'espletamento della procedura concorsuale ed avente ad oggetto il diritto all'assunzione esula dall'ambito della procedura stessa e, perciò, ai sensi dell'art. 63, comma 1, del D. Lgs. N.165/01 la sua cognizione spetta alla giurisdizione del Giudice ordinario.

Cons. Stato n.5104/13, ha affermato che sussiste la giurisdizione del giudice ordinario anche quando vengono in questione atti amministrativi illegittimi e quando questi siano rilevanti ai fini della decisione, giacché il Giudice li disapplica proprio in considerazione della loro illegittimità.

Non solo. La disapplicazione di atti regolamentari e/o generali dichiarati illegittimi dal Consiglio di Stato, oltretutto con successivo avallo e riconoscimento sia dell'avvocatura generale dello stato che del MIUR, come nel caso di specie, con valenza ed efficacia erga

omnes, pertanto, riferibile non solo ai soggetti che hanno proposto ricorso ma anche a coloro che fossero interessati dagli effetti di caducazione dell'atto in un considerazione del principio che l'efficacia inter partes del giudicato amministrativo non trova applicazione con riguardo a pronunce di annullamento di peculiari atti amministrativi, quali quelli di natura regolamentare o aventi portata generale. Onde la loro relativa pronuncia di illegittimità, *come sancito dalla Cass. Sez. 1, n.2734/98, determina una definitiva ablazione dalla sfera del rilevante giuridico, attesa la ontologica indivisibilità, con la consequenziale efficacia di tale pronuncia non solo nei confronti dei singoli ricorrenti ma, altresì, di tutti i soggetti concretamente destinatari degli atti delegittimati, ancorché rimasti inerti rispetto alla tutela giurisdizionale amministrativa.*

Il Tar Campania con pronuncia n.3811/12ha ulteriormente ribadito ed affermato il principio dell'estensione soggettiva del giudicato, ovviamente nelle ipotesi sopra delineate.

Quanto delineato plasma, indubbiamente, la giurisdizione del giudice ordinario rispetto alle fattispecie oggetto del presente ricorso.

Pertanto, sulla scorta di quanto esposto, si

CHIEDE

All'Ill.mo Giudice adito di Voler **ACCOGLIERE** le seguenti **CONCLUSIONI**:

IN VIA CAUTELARE

Inaudita altera parte o previa fissazione di udienza ad hoc, verificata la sussistenza del fumus boni iuris e del periculum in mora:

- a) Ordinare, previa disapplicazione dei provvedimenti ritenuti illegittimi, alle amministrazioni resistenti, per le proprie competenze, di procedere all'assunzione in servizio, a tempo indeterminato, del Dott. Ruggero Valentino per le argomentazioni svolte nella premessa del presente atto;
- b) in via del tutto gradata, qualora non sono rinvenibili i presupposti per l'adempimento

di cui al punto a), e non è il caso di specie, disporre la collocazione del ricorrente nella graduatoria provinciale di merito ad esaurimento per la classe di concorso A033, onde consentire allo stesso la partecipazione al piano straordinario di immissioni in ruolo.

NEL MERITO.

Preso atto della pronuncia di illegittimità dell'art. 2 del D.D.G. n. 82 del 24 settembre 2012, disapplicare lo stesso nonché tutti gli atti consequenziali emessi dall'amministrazione, stante la loro illegittimità, ordinando all'amministrazione stessa l'assunzione a tempo indeterminato nel comparto scuola, quale docente di educazione tecnica, del Dott. Ruggero Valentino, essendo vincitore del concorso indetto nel 2012, per le argomentazioni svolte nella premessa al presente atto nonché sulla scorta dei documenti allegati; riconoscendo valido ed efficace il titolo certificante lo stato invalidante del ricorrente che gli consente di beneficiare di un percorso riservato e preferenziale.

In via del tutto gradata, e per mero scrupolo professionale, disporre la collocazione del nominativo dell'istante all'interno della graduatoria di merito provinciale ad esaurimento qualora l'Ill.mo giudicante dovesse ritenere, ma non è il caso di specie, non integrati i presupposti che legittimano la richiesta di assunzione.

Condannarsi i resistenti al risarcimento del danno patito dal Dott. Valentino per ritardata assunzione nel comparto scuola rispetto al momento di integrazioni dei requisiti che la legittimavano. Considerando che lo stesso era, ed è tutt'ora, portatore di un handicap che gli attribuisce titolo riservato e preferenziale nell'immissione in ruolo. Danni da quantificarsi nella perdita di retribuzione, oltre quelli morali e professionali, oltre interessi e rivalutazione monetaria, la cui quantificazione è rimessa al giudice del tribunale adito, richiedendo all'ente la esibizione di uno statino retributivo generico relativo alla docenza interessata.

Vittoria di spese e competenze di causa, con condanna in solido tra i resistenti, con

attribuzione al sottoscritto avvocato, accessori come per legge.

Si versano in atti i seguenti documenti: 1)domanda di partecipazione al concorso per cattedra del 2012; 2)diploma di laurea; 3)verbale di visita medica della commissione Inps; 4)sentenza del Tribunale di S. Maria C.V. n.2644/15 di conferma dello stato invalidante del ricorrente; 5)bando del concorso n.82 del 24/09/2012; 6) attestazione di iscrizione nelle liste del collocamento obbligatorio; 7) comunicazione di superamento delle prove concorsuali e contestuale richiesta titoli; 8)decreto di esclusione dell'ufficio scolastico regionale della Campania; 9) richiesta di adempimento dell'obbligo di assunzione formalizzata dallo scrivente studio ed inoltrata tramite pec in data 26/06/2015.

Con riserva di ulteriormente depositare ed integrare la lista documenti.

Con ampia riserva istruttoria.

ISTANZA PER LA DETERMINAZIONE DELLE MODALITA' DI NOTIFICAZIONE NEI CONFRONTI DEI LITISCONSORTI.

(ex art. 151 c.p.c.)

Lo scrivente Avv. Renato Licciardi, quale difensore del Dott. Ruggero Valentino, rileva che con il presente ricorso si tiene a raggiungere una declaratoria di esistenza del diritto dello stesso all'assunzione nel comparto scuola, quale docente di educazione tecnica o, in subordine, alla collocazione del suo nominativo all'interno della rispettiva graduatoria di merito ad esaurimento.

Ciò implica che tutti coloro che appartengono alla predetta classe di concorso potrebbero essere portatori di un interesse contrario ad un eventuale provvedimento favorevole del ricorrente.

Questa platea di potenziali contraddittori è talmente vasta da risultare praticare impossibile portare a conoscenza degli stessi il contenuto del ricorso attraverso la notifica nei modi ordinari.

La notifica per pubblici proclami è stata più volte messa in dubbio considerando la mancata prassi di prendere visione del Foglio degli annunci legali della provincia o della gazzetta ufficiale nei quali il sunto del ricorso viene pubblicato.

La pubblicazione sulla G.U. è particolarmente onerosa per il ricorrente.

Già è invalsa nella giurisprudenza amministrativa ed ordinaria, oltre la previsione contenuta nella L.205/2000, l'autorizzazione ad eseguire la notifica con qualunque mezzo idoneo nelle vertenze collettive, ivi compreso quello telematico o via fax, ai sensi dell'art.151 c.p.c..

Ciò detto è precisa istanza del ricorrente richiedere l'autorizzazione ad eseguire la notifica, nei confronti di tutti coloro che, appartenendo alla classe di concorso A033, potrebbero essere controinteressati all'adozione di un provvedimento giudiziale favorevole nei confronti del ricorrente, con modalità diverse da quelle stabilite dalla legge, ex art. 151 c.p.c., attraverso la pubblicazione del ricorso e pedissequo decreto, nella sua integralità, sul sito web istituzionale del MIUR.

Ai fini del versamento del contributo unificato si dichiara che il valore della presente controversia di lavoro è indeterminato ma il ricorrente non è tenuto a versamento alcuno considerando che il suo reddito imponibile ai fini dell'imposta personale sul reddito non è superiore a tre volte l'importo per l'ammissione al gratuito patrocinio, come da dichiarazione agli atti.

SALVIS JURIBUS.

Teano, li 01/09/2015


Renato Licciardi.



TRIBUNALE di SANTA MARIA CAPUA VETERE
SEZIONE LAVORO

Il giudice del lavoro dott. Francesco Cislaghi, letto il ricorso che precede N° R.G. 8496/2015 proposto da Valentino Ruggero contro Ministero dell'Istruzione, Università e Ricerca

FISSA

per la discussione ex art. 420 c.pc. l'udienza del 17 novembre 2016 ore 9.00.

letta la contestuale istanza cautelare

FISSA

per la trattazione della fase d'urgenza l'udienza di discussione del 12 novembre 2015, ore 12.30 (**e comunque all'esito della trattazione delle cause fissate in data antecedente**) innanzi a questo Giudice, presso la sede del Tribunale - sezione LAVORO - sita in Santa Maria Capua Vetere, Via Santagata, piano 3°.

Fa obbligo al ricorrente di notificare al/ai convenuto/i l'antescritto ricorso con annessa istanza cautelare ed il presente decreto entro il termine di dieci giorni dalla data dell'udienza. Parte convenuta è invitata a costituirsi con giorni 3 di anticipo rispetto all'udienza, onde facilitare il vaglio preventivo delle difese.

Eventuali informatori saranno escussi solo in caso di necessità e comunque ad altra udienza che sarà fissata dal Giudice all'esito del contraddittorio tra le parti.



Atteso il numero dei soggetti destinatari, l'interesse gradatamente ridotto dei più ad interloquire, l'esistenza di un sito istituzionale del Ministero convenuto;
letto l'art. 151 c.p.c.;

AUTORIZZA

in alternativa alla notifica per pubblici proclami la notifica ai controinteressati, nei termini di legge, mediante inserimento del ricorso e del presente decreto di fissazione nel sito istituzionale del Ministero convenuto e dell'USR Campania.

In Santa Maria Capua Vetere, addì 21 settembre 2015

Il Giudice

Dott. Francesco Cislaghi

TRIBUNALE DI S. MARIA C. V.
Depositato in Cancelleria
22 SET. 2015
Oggi

E' copia conforme all'originale
S. Maria C.V., 23.09.15



L'ASSISTENTE GIUDIZIARIO
Daniela DEL GIUDICE
TRIBUNALE ORDINARIO
Santa Maria Capua Vetere